



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

ORDINANZA n. 97 del 27-10-2016

Comando Polizia Locale

OGGETTO: **COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SEGNALETICA STRADALE IN VIA ROMA, VIA V. PEREZ E VIA S. MARTELLA.**

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

TENUTO CONTO che in occasione della Commemorazione dei Defunti (mercoledì 2 novembre) si prevede un notevole afflusso di pedoni e veicoli nelle aree circostanti il Cimitero capoluogo a partire dalla giornata del 29.10.2016;

RISCONTRATA la necessità di assicurare una segnaletica stradale adeguata alle esigenze palesate, nel pieno rispetto della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare;

VISTI

- il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione C.d.S.);
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.);
- la L. 15 maggio 1997, n. 127;
- il Decreto Sindacale n. 14 del 19.09.2016, che attribuisce la responsabilità della viabilità e traffico e l'adozione dei relativi provvedimenti in capo al Comandante della Polizia Locale,

ORDINA

- **che in Via Roma, Via Bengasi (tratto compreso tra Via Roma e l'intersezione che adduce alla Via Tripoli), Via S. Martella e Via V. Perez (tratto compreso tra Via Roma e Via G. Tugli) sia vietata la circolazione veicolare dalle ore 14:00 del 29.10.2016 alle ore 19:00 del 2.11.2016 ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei veicoli delle forze di polizia, nonché dei veicoli al servizio delle persone invalide munite dell'apposito contrassegno.**

La Polizia Locale, a mezzo di personale idoneo, provvederà alla regolare apposizione della menzionata segnaletica.

L'eventuale riduzione delle aree interessate dal presente provvedimento è rimessa alla valutazione discrezionale del Comando di Polizia Locale, che, assieme agli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, è incaricato della vigilanza e dell'esatta osservanza della presente ordinanza, **che entrerà in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica verticale.**

L'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme, nei modi e nei termini di legge, avendo cura di darne copia ai seguenti soggetti:

- Compagnia Carabinieri di Ortona;
- Corpo dei VV.F.;
- Croce Rossa Italiana.

Si avverte che:

- A norma dell'articolo 37, comma 3, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministro dei lavori pubblici.
- A norma dell'articolo 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo.
- A norma dell'articolo 8 della succitata L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comandante della Polizia Locale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché la normativa vigente in materia.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Magg. Dott. MUCCIANTE MAURIZIO